

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG CONTRADA
ALCERITO SN

Numero REA: RG - 107782

Codice fiscale: 01290880887

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata 'Società Cooperativa Sociale ALFA'. A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria (RG). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge 381/91.

La cooperativa, retta secondo i principi e la disciplina della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa è impegnata.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riferimento all'incremento dell'occupazione giovanile, e ciò ai fini della legge 285/77 e delle successive norme emanate ed

emanande sulla cooperazione giovanile. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa con delibera del proprio consiglio di amministrazione potrà aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e partecipare a consorzi o ad altri enti che si propongono di svolgere attività cooperative e mutualistiche anche nell'ambito delle predette associazioni di tutela e rappresentanza. La società ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:

- a) l'istituzione, la promozione, l'organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari quali comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite e protette, case famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà (con pendenze a carico, civili e amministrative), coppie in difficoltà, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;
- b) la creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, ed in particolare per la riabilitazione del linguaggio, nonché la creazione di centri di psicomotricità;
- c) l'organizzazione e la gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- d) l'istituzione e/o la gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento, la prestazione di assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, nel rispetto dei principi educativi e pedagogici;
- e) l'assistenza e la cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, per minori, per handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, etc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);
- f) la prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- g) l'intervento a favore di famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post-penitenziaria;
- h) l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria;

- i) l'istituzione, la gestione e la realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e di aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;
- l) lo studio e la ricerca nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
- m) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari di studi, di convegni, di scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;
- n) attività varie volte alla prevenzione e al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di tempo libero del quale possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;
- o) la gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;
- p) l'editoria e la stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;
- q) la promozione di studi sull'assetto territoriale urbano e sulla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni con enti locali o con altri enti pubblici morali e privati, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private indette da enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni, unità sanitarie locali, etc.).

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Lo svolgimento dell'attività mutualistica tra soci e società può essere disciplinata da appositi regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dai soci.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti ed i criteri fissati dai regolamenti.

Nell'ambito del suo oggetto la Società potrà partecipare in altre imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso all'oggetto sociale.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, finanziaria, mobiliare, commerciale ritenuta idonea al raggiungimento dei suoi fini.

Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alla società di intermediazione mobiliare di cui D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla

Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopra citate saranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti in possesso delle conoscenze e competenze professionali previste dalle vigenti leggi in tema di attività socio-sanitaria;
 - soggetti in possesso dei titoli di studio, delle conoscenze e/o competenze atte allo svolgimento di attività di assistenza medico-psico-pedagogica;
 - soggetti che abbiano conseguito referenziate esperienze in attività assistenziali di cui all'oggetto sociale della Cooperativa;
 - soggetti aventi titoli di studio e/o qualifiche professionali connessi alle attività di cui ai punti precedenti, o che facciano riferimento a queste;
 - soggetti che intendano assumere i titoli e le qualifiche sopra indicate, anche mediante l'apporto di attività lavorativa, da disciplinare secondo i regolamenti interni della cooperativa.
- Non possono divenire soci cooperatori quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa, che si pongano in concorrenza con questa.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere soci esclusivamente persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci volontari;
- c) soci sovventori.

Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della categoria d'appartenenza.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio, se si tratta di persona fisica, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Se si tratta di persona giuridica, società, associazione od ente, la domanda dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui ai precedenti punti b, c e d le seguenti informazioni:

- a) la denominazione sociale, sede e forma giuridica;
 - b) nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla;
 - c) la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- L'ammissione di nuovo socio avviene con deliberazione dell'organo d'amministrazione, su domanda dell'interessato.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta, un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Tale sovrapprezzo deve essere iscritto nel fondo specifico.

L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e comunicato con raccomandata A.R. all'interessato.

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528 c.c.
L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
La delibera d'ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato il versamento della quota.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione d'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 7

I soci ammessi sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari, cioè soggetti che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.
Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della società cooperativa.
Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Nella gestione dei servizi socio-sanitari-educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non

sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 381/91.

ARTICOLO 9

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore di ciascuna quota ed il minimo di quote da sottoscrivere;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente

correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile 45, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 10

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso sia perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 6 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. La deliberazione presa in materia d'esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato e da cui decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute: la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 11, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in

caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata mediante:

- * lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario;
- * telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una nuova data per la seconda convocazione (che va fissata almeno 24 ore dopo la prima) nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 15

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 16

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro soci.

ARTICOLO 17

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta che deve essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od al revisore se nominati, ai dipendenti della società né a società controllate.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare. Il consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 19

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 20

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché

la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 II e III comma, si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, la cui nomina spetta ai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso annuale sarà determinato dall'assemblea che li nomina.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dal valore nominale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 23

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. L'organo amministrativo, sia nel caso di concessione che nel caso di negazione dell'autorizzazione, deve comunicare il proprio provvedimento al socio che abbia richiesto l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione con l'obbligo della società di iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al 2% (due per cento);

e) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;

f) un'eventuale quota alle riserve statutarie;

g) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni sono determinati secondo criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e qualità dello scambio mutualistico con i soci, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 2545-sexies del codice civile.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

ARTICOLO 26

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to GIARRATANA GIOVANNI

F.to INGRAO MARCELLO

F.to OCCHIPINTI GIANLUCA

F.to BASILE ANTONIETTA

F.to MARIA SCIFO NOTAIO

ESENTE DA BOLLO

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESENTATO PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI VITTORIA IN DATA 19-01-2005

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'20 comma 3° d.p.r. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Vittoria, 26-01-2005

F.to MARIA SCIFO NOTAIO